



## La sentenza *IB* sulla residenza abituale del coniuge nel regolamento Bruxelles II-bis

DI ORNELLA FERACI\*

Sommario: 1. Introduzione – 2. I fatti di causa e la risposta della Corte al quesito pregiudiziale. – 2.1. Alcune considerazioni di carattere generale. – 3. I fattori di collegamento utili a individuare la residenza abituale del coniuge: un'occasione mancata. – 4. L'applicabilità della soluzione *IB* in altri contesti del diritto internazionale privato europeo della famiglia ove è impiegata la nozione di residenza abituale del coniuge. – 5. La compatibilità della soluzione *IB* con la sentenza *Hadadi*. – 6. Sull'impossibilità di individuare la residenza abituale del coniuge attore.

### 1. Introduzione

1. Con sentenza del 25 novembre 2021<sup>1</sup> la Corte di giustizia dell'Unione Europea si è pronunciata sull'interpretazione della nozione di residenza abituale del coniuge<sup>2</sup> quale titolo di giurisdizione nelle cause transfrontaliere di divorzio, separazione personale oltre che di annullamento del vincolo matrimoniale ricadenti nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/2003 (cd. *Bruxelles II-bis*).<sup>3</sup> Com'è noto, l'art. 3 – cui corrisponde perfettamente l'art. 3 del regolamento di rifusione (UE) n. 2019/1111 che sostituirà il precedente a partire dal

---

\* Professoressa associata di diritto internazionale, Università degli studi di Siena.

<sup>1</sup> Corte giust., 25 novembre 2021, causa C-289/20, *IB*, ECLI:EU:C:2021:955.

<sup>2</sup> Si vedano in materia *ex multis* i seguenti commenti: R. LAMONT, *Habitual Residence and Brussels II-bis: Developing Concepts for European Private International Law*, in *Journal of Priv. Int. Law*, 2007, p. 261 ss.; C. RICCI, *Habitual Residence as a Ground of Jurisdiction in Matrimonial Disputes: From Brussels II-bis to Rome III*, in S. BARIATTI, A. MALATESTA, F. POCAR (a cura di), *The External Dimension of EC Private International Law in Family and Succession Matters*, Padova, 2008, p. 207 ss.; C. CAMPIGLIO, *Il foro della residenza abituale del coniuge nel regolamento (CE) n° 2201/2003: note a margine delle prime pronunce italiane*, in *Cuadernos de Derecho Transnacional*, 2010, p. 242 ss.

<sup>3</sup> Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (G.U.C.E. 23 dicembre 2003, L 338, p. 1).

1° agosto 2022, cd. *Bruxelles II-ter* –<sup>4</sup> ispirandosi a una logica di *favor divortii*, offre ai coniugi una serie di titoli di giurisdizione fra loro alternativi ed esclusivi, fondati sulla residenza abituale in uno Stato membro (art. 3, par. 1, lett. a)), comune o di uno solo dei coniugi,<sup>5</sup> o sulla cittadinanza comune degli stessi (da intendersi come *domicile* nel caso di Regno Unito o Irlanda, art. 3, lett. b)). Inoltre, laddove il coniuge che promuove l'azione in via unilaterale intenda radicare la causa dinanzi al giudice della propria residenza abituale, il quinto e il sesto trattino dell'art. 3, par. 1, lett. a) fissano taluni requisiti aggiuntivi tesi a bilanciare lo squilibrio processuale insito nel *forum actoris* con un maggior grado di prossimità tra il coniuge e lo Stato del foro. Nello specifico, tali correttivi richiedono all'attore di aver risieduto nello Stato membro interessato almeno per un anno immediatamente prima della presentazione della domanda o in alternativa di avervi risieduto per un periodo inferiore, di almeno sei mesi, purché tale Stato membro sia anche lo Stato di cittadinanza del coniuge (o il coniuge interessato vi abbia il proprio *domicile* se cittadino britannico o irlandese). Tale disposizione mira così a tutelare i diritti del coniuge che dopo l'insorgere della crisi matrimoniale abbia lasciato lo Stato membro della comune residenza abituale, garantendo allo stesso tempo la sussistenza di un legame effettivo tra l'interessato e lo Stato chiamato a esercitare la giurisdizione.<sup>6</sup> In questo scenario si aggiunge anche la possibilità per il coniuge/i coniugi di moltiplicare i fori competenti nel caso in cui questi possieda/possieggano più cittadinanze comuni ai fini dell'art. 3, par. 1, lett. b) del regolamento (CE) 2201/2003, per effetto del principio di diritto enunciato dalla Corte di giustizia nella sentenza *Hadadi*.<sup>7</sup>

In apparente dissonanza con la generosità del sistema giurisdizionale offerto dal regolamento, nella sentenza in esame la Corte di giustizia dell'Unione Europea ha accolto un'interpretazione restrittiva del criterio della residenza abituale, rilevante ai fini dell'art. 3, par. 1, del regolamento Bruxelles II-bis, escludendo che, in situazioni di crisi matrimoniale, il coniuge attore, che svolga effettivamente la propria vita, professionale e familiare, in due Stati

---

<sup>4</sup> Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori (rifusione) (G.U.U.E. 2 luglio 2019, L 178/1).

<sup>5</sup> L'art. 3 del regolamento 2201/2003 costituisce la norma generale per il riparto della competenza giurisdizionale nelle cause di divorzio, separazione personale e annullamento del matrimonio. Essa così dispone: «1. Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova: - la residenza abituale dei coniugi, o - l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, o - la residenza abituale del convenuto, o - in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, o - la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o - la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, ha ivi il proprio "domicile"; b) di cui i due coniugi sono cittadini o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, del "domicile" di entrambi i coniugi. 2. Ai fini del presente regolamento la nozione di "domicile" cui è fatto riferimento è quella utilizzata negli ordinamenti giuridici del Regno Unito e dell'Irlanda».

<sup>6</sup> Si veda, in tal senso, Corte giust., 13 ottobre 2016, causa C-294/15, *Mikołajczyk*, EU:C:2016:772, punti 49 e 50, nonché la giurisprudenza ivi citata.

<sup>7</sup> Cfr. Corte giust., 16 luglio 2009, causa C-168/08, *Hadadi*, ECLI:EU:C:2009:474, punto 58. La controversia riguardava una sentenza di scioglimento del matrimonio relativa a coniugi residenti in Francia e aventi entrambi la cittadinanza francese e ungherese. In tale occasione la Corte di giustizia ha chiarito che qualora entrambi i coniugi possiedano la cittadinanza di due Stati membri, l'art. 3, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 2201/2003 deve essere interpretato nel senso che i giudici degli Stati membri di cui i coniugi posseggono la cittadinanza sono competenti in forza di tale disposizione, potendo questi ultimi adire, a loro scelta, il giudice dello Stato membro al quale la controversia sarà sottoposta. Non dovrà essere in tal senso valorizzata la cittadinanza dello Stato membro con il quale tali persone presentino i legami più stretti, ossia la cittadinanza «prevalente».

membri diversi, possa vantare, a fini giurisdizionali, due residenze abituali simultanee, potendo così proporre indifferentemente la domanda di scioglimento (allentamento o annullamento) del matrimonio dinanzi alle autorità giurisdizionali di uno dei due Stati.

La pronuncia in oggetto è meritevole di attenzione poiché costituisce la prima decisione della Corte di giustizia relativa all'interpretazione della nozione di residenza abituale di un adulto nel contesto del regolamento (CE) n. 2201/2003. Sinora, infatti, rispetto a tale materia, i giudici di Lussemburgo avevano fornito chiarimenti soltanto circa l'interpretazione della nozione di residenza abituale del minore, quale titolo di giurisdizione per le controversie in materia di responsabilità parentale (art. 8)<sup>8</sup> o della nozione di cittadinanza comune dei coniugi, quale titolo di giurisdizione alternativo alla residenza abituale per la materia matrimoniale (art. 3, par. 1, lett. b)).<sup>9</sup> In generale, la Corte di giustizia si era occupata di definire la nozione di residenza abituale di un adulto in contesti diversi da quello matrimoniale qui in rilievo e in settori eterogenei del diritto UE.<sup>10</sup>

La conclusione raggiunta nella sentenza *IB* non è di per sé sorprendente. L'esclusione di residenze abituali plurime del coniuge/dei coniugi ai fini giurisdizionali rappresenta invero un esito prevedibile, non solo per le caratteristiche intrinseche del criterio della residenza abituale,<sup>11</sup> in particolare, e dell'art. 3, par. 1, lett. a) del regolamento, in generale, ma anche per un recente chiarimento fornito dalla Corte di giustizia sull'interpretazione della residenza abituale del *de cuius* nel contesto del regolamento (UE) n. 650/2012.<sup>12</sup>

## 2. I fatti di causa e la risposta della Corte al quesito pregiudiziale

---

<sup>8</sup> Cfr. Corte giust., 2 aprile 2009, causa C-523/07, *A*, EU:C:2009:225; 22 dicembre 2010, causa C-497/10 PPU, *Mercredi*, EU:C:2010:829; 9 ottobre 2014, causa C-376/14 PPU, *C*, EU:C:2014:2268; 8 giugno 2017, causa C-111/17 PPU, *OL*, EU:C:2017:436; 28 giugno 2018, causa C-512/17, *HR*, EU:C:2018:513, 17 ottobre 2018, causa C-393/18 PPU, *UD*, EU:C:2018:835. Si vedano *ex multis* sul tema: C. HONORATI, *La nozione di residenza abituale del minore nel Regolamento n. 2201/2003*, in *Studium Iuris*, 2012, p. ss.; R. SCHUZ, *Policy Considerations in Determining the Habitual Residence of a Child and the Relevance of Context*, in *Journal Trans. Law and Policy*, 2001, p. 101 ss.

<sup>9</sup> Cfr. sent. *Hadadi*, cit.

<sup>10</sup> Cfr. ad esempio, in tema di procedure di insolvenza: Corte giust., 6 luglio 2020, causa C-253/19, *Novo Banco*, ECLI:EU:C:2020:585. In materia di previdenza sociale dei lavoratori: Corte giust. sent. 12 luglio 1973, causa C-13/73, *Angenieux*, ECLI:EU:C:1973:92; sent. 25 febbraio 1999, causa C-90/97, *Swaddling*, ECLI:EU:C:1999:96. In materia di regimi di sicurezza sociale dei lavoratori subordinati: sent. 17 febbraio 1977, causa C-76/76, *Di Paolo*, ECLI:EU:C:1977:32 e sent. 8 luglio 1992, causa C-102/91, *Knoch*, ECLI:EU:C:1992:303. In materia di indennità di dislocazione dei dipendenti delle istituzioni europee: sent. 15 settembre 1994, causa C-452/93, *Magdalena Fernández*, ECLI:EU:C:1994:332.

<sup>11</sup> In dottrina, ad esempio, si era già fatto notare che la presenza di più interessi di uno stesso individuo in più Stati «non porrà di solito una questione di “conflitto” poiché, sempre in base a criteri fattuali, bisognerà individuare l'effettiva residenza “abituale” del singolo o della coppia, vale a dire lo Stato destinato a prevalere per la qualità e la quantità dei legami con l'uno o con l'altra in quanto l'unico in cui sia riscontrabile il rispettivo centro degli interessi». Così F. SALERNO, *Lezioni di diritto internazionale privato*, Padova, 2020, pp. 38 e 39.

<sup>12</sup> Corte giust., 16 luglio 2020, causa C-80/19, *E.E.*, ECLI:EU:C:2020:569, punto 40, ove la Corte ha stabilito che l'ultima residenza abituale del defunto, sia quale titolo di giurisdizione sia quale criterio di collegamento nell'ambito del regolamento (UE) n. 650/2012, deve essere individuata, dall'autorità che si occupa della successione, attraverso una valutazione complessiva delle circostanze del caso di specie, all'interno di un unico Stato membro. Il rinvio alla Corte di giustizia era stato sollevato nell'ambito di un procedimento avviato da un erede ai fini del rilascio, da parte di un notaio con sede in Kaunas (Lituania), di un certificato successorio in seguito al decesso della madre avvenuto in Germania. In tema si rinvia al commento di A. LIMANTE, *The E.E. Decision Sheds Light on Notaries Acting as “Courts” and on a Few Other Notions Within the Context of the Succession Regulation*, in *European Papers (European Forum)*, 2021, p. 45 ss.

Il rinvio pregiudiziale *de quo* era stato sollevato nell'ambito di una controversia sorta tra due coniugi, l'uno cittadino francese (Sig. IB) e l'altra cittadina irlandese, sposatisi in Irlanda e genitori di tre figli ormai maggiorenni, a fronte della domanda di divorzio proposta dal marito, nel dicembre 2018, dinanzi alle autorità giudiziarie francesi (*Tribunal de grande instance* di Parigi). Il giudice adito si era dichiarato incompetente a statuire sullo scioglimento del matrimonio, ritenendo che lo svolgimento delle attività lavorative dell'attore in Francia non fosse sufficiente a esprimere la volontà di quest'ultimo di fissarvi la propria residenza abituale. Il Sig. IB aveva quindi proposto appello davanti alla Corte di appello di Parigi sostenendo di svolgere stabilmente in Francia le proprie attività professionali, nonché di soggiornare a Parigi in un appartamento di proprietà del padre e di condurre in Francia una vita sociale. Di converso, la moglie aveva contestato la giurisdizione francese, asserendo che la vita familiare si era sempre svolta in Irlanda, ove la coppia aveva acquistato un immobile destinandolo a casa familiare e che il marito non aveva mai modificato la propria residenza irlandese ma si era semplicemente limitato a cambiare l'indirizzo del luogo di lavoro. Mentre si poteva quindi dedurre che il marito avesse stabilito una residenza professionale stabile in Francia almeno sei mesi prima della proposizione della domanda di divorzio, il Sig. IB non aveva tuttavia perso la residenza in Irlanda, dove conservava al contrario i propri legami familiari e si recava regolarmente. Pertanto, secondo il giudice francese adito, almeno nei sei mesi precedenti l'avvio del procedimento, il coniuge attore aveva stabilito in Francia per lo meno il centro dei propri interessi professionali. Il giudice del foro era così giunto alla conclusione che il marito avesse, di fatto, due residenze abituali, una in Francia, per le attività professionali e una in Irlanda, per le relazioni affettive e familiari e che le autorità giudiziarie di entrambi gli Stati fossero competenti a conoscere della domanda di divorzio. Il giudice adito si era così rivolto alla Corte di giustizia chiedendo se l'articolo 3, par. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 2201/2003 potesse essere interpretato nel senso di ammettere una pluralità di residenze abituali del coniuge attore così da consentire a quest'ultimo di proporre, a sua scelta, la domanda di divorzio dinanzi alle autorità giudiziarie di uno dei due Stati membri interessati.

In assenza di una definizione normativa del criterio della residenza abituale nel contesto del regolamento Bruxelles II-bis,<sup>13</sup> nonché di un richiamo espresso al diritto degli Stati membri per la determinazione del senso e della portata di detta nozione, la Corte di giustizia ha effettuato un'interpretazione autonoma e uniforme della nozione alla luce del diritto dell'Unione, ricorrendo al metodo dell'interpretazione letterale, teleologica e in parte sistematica della norma regolamentare.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> L'assenza di una definizione normativa della nozione di residenza abituale sia nel quadro del diritto internazionale privato, convenzionale e europeo, sia del diritto dell'Unione Europea in contesti diversi dalla cooperazione giudiziaria in materia civile, pur rispondendo a una chiara scelta di politica legislativa, è dibattuta. Solitamente la principale obiezione mossa contro l'idea di un intervento legislativo chiarificatore consiste nel pericolo di compromettere la duttilità del criterio il quale è suscettibile di adattarsi ai diversi contesti giuridici nel quale è chiamato a operare. Una definizione giuridica rigida rischierebbe di non essere sufficientemente completa e dettagliata da includere tutte le situazioni che possono verificarsi in concreto. Per alcuni riferimenti alla dottrina contraria alla formulazione di una definizione normativa della nozione per il rischio di comprometterne la flessibilità si rinvia a: P. LAGARDE, *En guise de synthèse*, in M. FALLON, P. S. LAGARDE, POILLOT-PERUZZETTO (a cura di), *Quelle architecture pour un code européen de droit international privé?*, Bruxelles, 2011, p. 367 ss.; M. P. WELLER, *Les rattachements dans les conflits des lois*, *ibidem*, p. 327 ss.

<sup>14</sup> Sent. IB, cit., punti 39 ss.

Da un lato, infatti, da un punto di vista prettamente letterale, né l'art. 3, par. 1, lett. a), né alcun'altra disposizione regolamentare menziona il criterio della residenza abituale al plurale. Infatti, il regolamento (CE) n. 2201/2003 si limita a richiamare i giudici dello Stato membro di residenza abituale dell'uno e/o dell'altro coniuge o del figlio, a seconda dei casi, utilizzando sistematicamente il singolare, senza considerare che la stessa persona possa, contemporaneamente, avere più residenze abituali o una residenza abituale in più luoghi. Inoltre l'art. 66 del regolamento, sugli ordinamenti plurilegislativi, esprimerebbe una chiara indicazione verso l'unicità del collegamento personale in rilievo con un determinato territorio nazionale, disponendo che: «Qualora in uno Stato membro vigano, in unità territoriali diverse, due o più sistemi giuridici o complessi di norme per questioni disciplinate dal presente regolamento: a) ogni riferimento alla residenza abituale nello Stato membro va inteso come riferimento alla residenza abituale *nell'unità territoriale*; [...]»<sup>15</sup>. Da un diverso punto di vista, sempre attinente all'interpretazione letterale, la Corte evidenzia che è lo stesso carattere abituale richiesto alla residenza per assurgere a titolo di giurisdizione nell'ambito del regolamento Bruxelles II-bis ad escludere la possibilità di una pluralità di residenze abituali in quanto la natura stessa del criterio in esame presuppone la concentrazione di un fascio di interessi rilevanti dell'individuo in un dato spazio geografico. Tale abitualità, com'è noto, è da intendersi in termini oggettivi, come stabilità o regolarità di un soggiorno in un certo territorio (*domus colere*) – da valutarsi sia qualitativamente (natura e ragioni del soggiorno) sia quantitativamente (durata del soggiorno) – nonché in termini soggettivi, come volontà del soggetto di stabilirvi il *centro* permanente o abituale dei suoi interessi (*animus manendi*). Tale interpretazione trarrebbe conforto sia dalla giurisprudenza della stessa Corte di giustizia con riguardo alle disposizioni del regolamento attinenti alla responsabilità parentale,<sup>16</sup> sia dalla relazione esplicativa, redatta dalla Prof.ssa Borrás, relativa alla Convenzione sulla competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale, nota come Convenzione “Bruxelles II”, che ha modellato il testo del regolamento (CE) n. 2201/2003.<sup>17</sup>

Dall'altro lato, secondo la Corte, la finalità perseguita dalle regole di competenza offerte dall'art. 3, par. 1, lett. a, del regolamento, mirando ad assicurare un equilibrio tra la mobilità delle persone all'interno dell'Unione e la certezza del diritto, porta a escludere l'evenienza di residenze abituali plurime.<sup>18</sup> Se, infatti, il regolamento intende promuovere, nella logica del *favor divortii*, la circolazione dei coniugi nel territorio europeo attraverso la previsione di una pluralità di criteri alternativi – la cui applicazione non è subordinata ad alcun rapporto gerarchico e che può infatti richiedere l'applicazione delle regole sulla litispendenza –<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup> Corsivo aggiunto.

<sup>16</sup> Sent. *IB*, cit., punto 43: si veda, in tal senso, sent. *Mercredi*, cit., punti 44 e 51.

<sup>17</sup> Sent. *IB*, cit., punto 42. Cfr. Relazione esplicativa relativa alla Convenzione stabilita sulla base dell'articolo K.3 del Trattato sull'Unione Europea concernente la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni nelle cause matrimoniali (Testo approvato dal Consiglio il 28 maggio 1998) elaborata dalla Prof.ssa Alegría Borrás, ordinario di diritto internazionale privato presso l'Università di Barcellona (G.U.C.E. 16 luglio 1998, C 221, p. 27). Infatti, nel punto 32 di tale relazione si evidenzia che rispetto alla nozione di residenza abituale come titolo di giurisdizione «[...] si è tenuto in particolare conto la definizione data in varie occasioni dalla Corte di giustizia secondo la quale si tratta del «luogo in cui l'interessato ha fissato, con voluto carattere di stabilità, il centro permanente o abituale dei propri interessi, fermo restando che, ai fini della determinazione del luogo di residenza abituale, occorre tener conto di tutti gli elementi di fatto che contribuiscono alla sua costituzione».

<sup>18</sup> Sent. *IB*, cit., punti 44, 45 e 46. In tal senso, anche la sent. *Mikolajczyk*, cit, punto 33.

<sup>19</sup> Sent. *IB*, cit., punto 45. In tal senso anche la sent. *Mikolajczyk*, punti 46 e 47, nonché la giurisprudenza ivi citata.



tuttavia, tale apertura non può spingersi fino a compromettere l'obiettivo generale della certezza del diritto. Ciò, infatti, esacerberebbe le difficoltà dell'opera di determinazione preventiva dei giudici competenti a statuire sulla domanda e renderebbe più complessa l'opera di accertamento, da parte del giudice adito, della propria competenza. Ammettere un'interpretazione estensiva della nozione di residenza abituale del coniuge finirebbe inoltre, come sottolineato dall'Avvocato generale nelle sue conclusioni, per elevare la mera residenza semplice di un coniuge a titolo di giurisdizione, in contrasto con le scelte legislative europee.<sup>20</sup>

Contro una soluzione estensiva del criterio si frapporrebbe infine un ultimo ostacolo derivante da un'interpretazione sistematica della norma: secondo la Corte, infatti, una pluralità di residenze abituali nel contesto dell'art. 3 del regolamento (CE) 2201/2003 minerebbe la prevedibilità delle soluzioni anche in relazione alle eventuali domande accessorie proposte unitamente alla domanda principale di divorzio e relative alla regolamentazione sia dei rapporti patrimoniali dei coniugi sia degli obblighi alimentari conseguenti all'allentamento o scioglimento del vincolo matrimoniale. In proposito, infatti, sia l'art. 5, par. 1 e 2, lettere a) e b) del regolamento (UE) 2016/1103,<sup>21</sup> che rinvia direttamente all'art. 3, par. 1, lett. a) del regolamento (CE) 2201/2003, sia l'art. 3, lett. c) del regolamento (CE) 4/2009,<sup>22</sup> tendono, in vario modo, a concentrare nel foro competente per la questione matrimoniale anche la competenza per le rispettive questioni accessorie.<sup>23</sup>

Una volta esclusa la sussistenza di una doppia residenza abituale del coniuge attore, la Corte di giustizia ha rimesso al giudice del rinvio ogni valutazione al fine di accertare se fosse proprio quella francese adita l'unica giurisdizione competente a conoscere della domanda di divorzio in forza della corretta interpretazione dell'art. 3, par. 1, del regolamento Bruxelles II-bis.

## 2.1. Alcune considerazioni di carattere generale

I giudici di Lussemburgo hanno così stabilito che, anche in contesti familiari particolarmente complessi e fluidi come quello del caso di specie, il coniuge (o i coniugi, in caso di domanda congiunta) può (possono) disporre di un'unica residenza abituale in un solo Stato membro. Tale soluzione ridimensiona pertanto il ruolo delle ulteriori connessioni personali che l'interessato può simultaneamente presentare con altri Paesi, riconducendole nell'alveo di mere cd. "residenze semplici", inidonee, come tali, a disciplinare il riparto di giurisdizione nel contesto di Bruxelles II-bis. Si neutralizza così ogni tentativo del coniuge attore in procedimenti contenziosi, o, in ipotesi, di entrambi i coniugi in caso di domanda consensuale, di ampliare il novero dei fori competenti offerti dalla norma generale dell'art. 3 del regolamento (CE) n. 2201/2003: il generale *favor divortii* che ispira la disciplina uniforme

---

<sup>20</sup> Sent. *IB*, cit., punto 46 nonché conclusioni avv. generale Campos Sánchez-Bordona, C-289/20, *IB*, presentate l'8 luglio 2021, punto 94.

<sup>21</sup> Cfr. Art. 5 del regolamento (UE) n. 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (G.U.U.E. 8 luglio 2016, L 183, p. 1).

<sup>22</sup> Cfr. Art. 4 del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (G.U.U.E. 10 gennaio 2009, L 7, p. 1).

<sup>23</sup> Sent. *IB*, cit., punto 48.

e che si traduce in un mercato ma tollerato *forum shopping* è costretto così a flettersi di fronte a prevalenti ragioni di certezza del diritto e prevedibilità delle soluzioni.

Com'è noto, tutti gli strumenti, convenzionali o europei (non solo nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile) che impiegano il criterio della residenza abituale non definiscono tale nozione né rinviano, per interpretarla, agli ordinamenti degli Stati membri (o degli Stati parte). In particolare, tutti i regolamenti di diritto internazionale privato europeo che danno rilevanza alla residenza abituale in diversi ambiti del diritto (dalle questioni di famiglia alle obbligazioni), sia come titolo di giurisdizione sia come criterio di collegamento per determinare la legge applicabile, non forniscono una definizione specifica per quanto riguarda le persone fisiche. Mentre per le persone giuridiche la nozione di residenza abituale è uniformemente individuata nel luogo in cui la persona giuridica ha la propria amministrazione centrale, quando si tratta di chiarire la nozione di persone fisiche, le norme europee di diritto internazionale privato tacciono, fatta eccezione per le persone fisiche che agiscono nel corso della loro attività commerciale.<sup>24</sup> La questione relativa alla possibilità di residenze abituali plurime non è affrontata espressamente da nessuno dei regolamenti europei finora adottati nel campo della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale. Nel contesto del regolamento (UE) n. 650/2012<sup>25</sup> tale incertezza ha stimolato di recente l'intervento interpretativo della Corte di giustizia, la quale nella sentenza *E.E.* ha escluso la possibilità che un defunto possa vantare al momento del decesso residenze abituali in più di uno Stato membro.<sup>26</sup> Nel caso di specie, in particolare, si trattava di capire se la defunta, cittadina di uno Stato membro (Lituania), risiedesse abitualmente o meno in un altro Stato membro (Germania) al momento della sua morte, avvenuta in tale Stato, sebbene non avesse interrotto i suoi legami con lo Stato di cittadinanza. In quel caso a premere verso un'interpretazione restrittiva della nozione di residenza abituale del *de cuius* al momento della morte era stata l'esigenza di evitare il rischio di una frammentazione della disciplina della fattispecie, in contrasto con il principio dell'unità della successione cui è ispirato tutto il regolamento (UE) n. 650/2012.<sup>27</sup> L'ultima residenza abituale del *de cuius* in uno Stato membro costituisce infatti il criterio impiegato dalle regole generali enunciate agli articoli 4 e 21 di tale regolamento,<sup>28</sup> secondo i quali tanto la

---

<sup>24</sup> Si vedano a tale proposito l'articolo 19, par. 1, del regolamento (CE) n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) nonché l'articolo 23, parr. 1 e 2, del regolamento (CE) n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II).

<sup>25</sup> Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (G.U.U.E. 27 luglio 2012, L 201, p. 107).

<sup>26</sup> Sent. *E.E.*, cit. *supra*, punti 40 e 41.

<sup>27</sup> Oltretutto secondo l'ultima frase del considerando 24 del Regolamento (UE) n. 650/2012 se il defunto era cittadino di uno Stato o vi possedeva tutti i suoi beni principali, la sua cittadinanza o il luogo in cui sono situati tali beni potrebbero costituire un elemento speciale per la valutazione generale di tutte le circostanze fattuali, qualora per motivi professionali o economici il defunto fosse andato a vivere in un altro Stato per lavoro, anche per un lungo periodo, ma avesse mantenuto un legame stretto e stabile con lo Stato di origine.

<sup>28</sup> Sulla residenza abituale del *de cuius* nel contesto del regolamento (UE) n. 650/2012 si rinvia *ex multis* a J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, *Reglamento sucesorio europeo y residencia habitual del causante*, in *Cuadernos de Derecho Transnacional*, 2016, p. 47 ss.; A. L. CALVO CARAVACA, *Article 21 – General Rule*, in A. L. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H. P. MANSEL (a cura di), *The EU Succession Regulation: A Commentary*, Cambridge, 2016, p. 307 ss.; A. DAVÌ, A. ZANOBETTI, *Il nuovo diritto internazionale privato delle successioni nell'Unione europea*, in *Cuadernos de Derecho Transnacional*, 2013, p. 5 ss.; P. LAGARDE, *Les principes de base du nouveau règlement*

competenza dei giudici a statuire sull'intera successione quanto la legge applicabile, che è destinata a disciplinare l'intera successione, sono determinate in ragione del suddetto fattore di collegamento.<sup>29</sup>

Riguardo alla sentenza in esame, condivisibile oltre che classico è il *modus operandi* seguito dalla Corte di giustizia per argomentare le proprie conclusioni. La Corte infatti, in assenza di una definizione normativa della nozione nell'ambito del regolamento Bruxelles II-bis, ha adottato un metodo di interpretazione funzionale, già ampiamente collaudato anche in altri settori del diritto dell'Unione,<sup>30</sup> finalizzato a declinare la residenza abituale in relazione allo specifico contesto giuridico in cui essa è chiamata a operare nonché ai soggetti interessati e agli interessi di volta in volta in gioco, valorizzando la natura e la finalità delle norme coinvolte<sup>31</sup> (nozione a contenuto variabile o "a geometria variabile").<sup>32</sup> Contemporaneamente, in linea con un orientamento consolidato della propria giurisprudenza,<sup>33</sup> la Corte ha ricercato un'interpretazione autonoma e uniforme del criterio fattuale in esame applicando il canone ermeneutico combinato dell'interpretazione letterale, teleologica e sistematica della norma.

### **3. I fattori di collegamento utili a individuare la residenza abituale del coniuge: un'occasione mancata**

Pur nella linearità del ragionamento e nella ragionevolezza delle conclusioni, la sentenza offre vari spunti di riflessione.

Un primo ordine di considerazioni attiene ai fattori di collegamento utili all'individuazione della residenza abituale di un soggetto adulto per le cause matrimoniali ricadenti nel campo di applicazione materiale del Regolamento Bruxelles II-bis. A tale riguardo, infatti, la Corte di giustizia si è astenuta dal fornire indicazioni sugli elementi rilevanti nel contesto matrimoniale.<sup>34</sup> Da questo punto di vista, la sentenza IB rappresenta, a mio avviso,

---

*européen sur les successions*, in *Revue critique de droit int. privé*, 2012, p. 691 ss.; J. RE, *Where Did They Live? Habitual Residence in the Succession Regulation*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2018, p. 978 ss.

<sup>29</sup> Sent. E.E., cit., punto 41.

<sup>30</sup> Si pensi, ad esempio, alla normativa europea in materia di previdenza sociale dei lavoratori o a quella sui rapporti tra le istituzioni comunitarie e i rispettivi dipendenti: sul punto si rinvia a M. MELLONE, *La nozione di residenza abituale e la sua interpretazione nelle norme di conflitto comunitarie*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2010, p. 685 ss., spec. p. 696 ss. anche per la disamina degli approcci ermeneutici impiegati rispetto alla nozione di residenza abituale nel contesto del diritto internazionale privato europeo.

<sup>31</sup> M. MELLONE, cit., p. 696 ss.

<sup>32</sup> M. MELLONE, cit., p. 703; J. CARBONNIER, *Les notions à contenu variable dans le droit français de la famille*, in *Travaux du Centre National de la recherche de la logique*, Bruxelles, 1984, p. 99 ss.; E. DI NAPOLI, *A place called home: il principio di territorialità e la localizzazione dei rapporti familiari nel diritto internazionale privato post-moderno*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2013, p. 899 ss., p. 907.

<sup>33</sup> Secondo una giurisprudenza costante, infatti, tanto l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione quanto il principio di uguaglianza esigono che una disposizione di diritto dell'Unione che non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata deve normalmente dar luogo, nell'intera Unione Europea, ad un'interpretazione autonoma e uniforme da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione stessa e dello scopo perseguito dalla normativa di cui trattasi. Si vedano in tal senso Corte giust., sentenze 18 gennaio 1984, causa 327/82, *Ekro*, ECLI:EU:C:1984:11, punto 11; 6 marzo 2008, causa C-98/07, *Nordania Finans e BG Factoring*, ECLI:EU:C:2008:144, punto 17, nonché, *A*, cit., punto 34 e *Mercredi*, cit., punti 45 e 46.

<sup>34</sup> Al contrario, nelle sue conclusioni, l'avvocato generale (conclusioni avv. generale Campos Sánchez-Bordona, cit., parr. 68, 69 e 70) si era spinto a indicare, sia pure in modo esemplificativo e non esaustivo, alcuni fattori che possono rivelare nel contesto matrimoniale un collegamento fondamentale tra il coniuge e un certo territorio, ossia: se il luogo interessato corrisponde allo Stato d'origine; se in tale luogo si trovano familiari e amici; se l'individuo



un'occasione mancata. Se è vero infatti che è precluso alla Corte di giustizia l'accertamento concreto delle circostanze del caso ai fini dell'individuazione della residenza abituale, essa in ogni caso è competente a definire i parametri astratti utili a tal fine, come del resto ha già fatto, per esempio, in relazione alla nozione di residenza abituale del minore.<sup>35</sup> Il *self-restraint* invece adottato dalla Corte sul punto, sebbene possa essere implicitamente giustificato dall'esigenza di non irrigidire l'indagine, pare tuttavia criticabile perché espone al rischio di dare luogo a un'eccessiva flessibilità e variabilità degli esiti, a seconda del grado di sensibilità e approfondimento del giudice *a quo*.

In effetti la Corte si è limitata a offrire al giudice del rinvio alcune parziali indicazioni richiamando parametri interpretativi piuttosto vaghi.

Innanzitutto, i giudici di Lussemburgo hanno ribadito la natura prettamente fattuale della nozione, ricordando che l'individuazione della residenza abituale deve essere effettuata sulla base dell'insieme delle circostanze di fatto proprie del caso di specie, ossia senza tralasciare alcun aspetto fattuale idoneo a fornire indizi sulla localizzazione degli interessi rilevanti del soggetto: «il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, sur la base de l'ensemble des circonstances de fait propres au cas d'espèce, si le territoire de l'État membre de la juridiction nationale saisie par IB correspond au lieu où se situe la résidence habituelle du demandeur, au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous a), sixième tiret, du règlement no 2201/2003»<sup>36</sup>.

In secondo luogo, la Corte ha precisato che i fattori di collegamento utili per la determinazione della residenza abituale del coniuge o dei coniugi in materia matrimoniale non coincidono con quelli di regola applicabili per l'individuazione della residenza abituale del minore nell'ambito di una domanda sulla responsabilità parentale oggetto dell'art. 8 dello stesso regolamento.<sup>37</sup> Da una parte, infatti, un coniuge, per effetto della crisi matrimoniale, può decidere di abbandonare la vecchia residenza abituale comune per stabilirsi in un diverso Stato membro e ivi presentare una domanda di divorzio nel rispetto delle condizioni stabilite per il *forum actoris* dall'art. 3, par. 1, lett. a) quinto o sesto trattino e contemporaneamente essere libero di conservare un certo numero di legami sociali e familiari con lo Stato della vecchia residenza abituale.<sup>38</sup> Dall'altro, se l'ambiente di riferimento di un minore, soprattutto se in tenera età, è essenzialmente familiare,<sup>39</sup> quello di un adulto è necessariamente più vario, in quanto composto da uno spettro di attività sensibilmente più vasto e diversificato, di natura professionale, socioculturale, patrimoniale nonché di ordine privato e familiare<sup>40</sup>. In proposito,

---

abita regolarmente in tale luogo, con un contratto di locazione, o è proprietario di un'abitazione, o ha intrapreso azioni affinché ciò avvenga; se il luogo corrisponde allo Stato di cui ha la cittadinanza; se in quel luogo l'individuo ha o cerca un lavoro stabile; se l'individuo condivide la cultura di tale luogo.

<sup>35</sup> Cfr. nota 40.

<sup>36</sup> Corsivo aggiunto. Sent. *IB*, cit., punto 52. Cfr. per analogia le sentenze *A*, cit., punto 42, e *HR*, cit., punto 41.

<sup>37</sup> Sent. *IB*, cit., punto 54.

<sup>38</sup> Sent. *IB*, cit., punto 55.

<sup>39</sup> Cfr. sent. *Mercredi*, cit. punto 54.

<sup>40</sup> Sent. *IB*, cit., punto 56. Cfr. anche in tal senso sent. *Mikolajczyk*, cit., punto 50 e giurisprudenza ivi citata. Sul tema si rinvia a A. BONOMI, *La compétence internationale en matière de divorce*, in *Revue critique de droit int. privé*, 2017, p. 511 ss.; A. LIMANTE, *Establishing Habitual Residence of Adults under the Brussels IIa Regulation: Best Practices from National Case-Law*, in *Journal of Private Int. Law*, 2018, p. 160 ss. Sull'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di taluni Stati membri rispetto alla nozione di residenza di un coniuge nel contesto del regolamento Bruxelles II-bis nonché dell'art. 8 del regolamento (UE) n. 1259/2010 si rinvia invece a T. KRUGER, *Finding Habitual Residence* in I. VIARENGO, F.C. VILLATA (a cura di), *Chapter 11. Planning the Future of Cross Border Families. A Path through Coordination*, Oxford, 2017, p. 117 ss.

merita ricordare che la Corte di giustizia, nell'interpretare l'art. 8 del regolamento Bruxelles II-bis, ha indicato vari fattori di collegamento utili per determinare la residenza abituale del minore,<sup>41</sup> alla luce del suo superiore interesse.<sup>42</sup>

Del resto, anche nella materia delle successioni *mortis causa* oggetto del regolamento (UE) n. 650/2012, l'opera di accertamento dell'ultima residenza abituale del *de cuius*, ai fini sia della competenza giurisdizionale sia della legge applicabile, è accompagnata dalla valorizzazione espressa di alcuni fattori di collegamento rilevanti, i quali sono enunciati direttamente dal legislatore europeo nel considerando 23.<sup>43</sup>

In terzo luogo, la Corte ha ribadito l'importanza di valorizzare, nell'accertamento concreto della residenza abituale del coniuge, la sussistenza dei due elementi costitutivi della nozione, ossia il fattore oggettivo e quello soggettivo.<sup>44</sup> In particolare, in relazione al caso di specie, la Corte ha chiarito che spetterà al giudice nazionale verificare se l'attore abbia trasferito la sua residenza abituale nel territorio di uno Stato membro diverso da quello dell'ex residenza abituale comune per avvalersi del titolo giurisdizionale previsto dall'articolo 3, par. 1, lett. a), quinto o sesto trattino, del regolamento n. 2201/2003. L'attore, quindi, dovrà aver manifestato la volontà di stabilire il centro abituale dei suoi interessi in Francia nonché provare che la sua presenza nel territorio di tale Stato presenta un sufficiente grado di stabilità.

Non è, tuttavia, chiaro, in che modo il giudice nazionale possa operare una valutazione degli interessi rilevanti del coniuge, ai fini della determinazione della residenza abituale, quando, come nel caso di specie, gli interessi professionali, da un lato, e quelli familiari, dall'altro, si localizzano in luoghi diversi o quando, in situazioni ancora più complesse, la localizzazione degli interessi dell'individuo sia ancora più diffusa o incerta. Né tantomeno è chiaro quali siano, se vi sono, interessi prevalenti che in una situazione come quella di specie, in cui il coniuge divide la propria vita tra due (o in ipotesi più Paesi), possano risultare maggiormente caratterizzanti della volontà del soggetto di instaurare il proprio centro di gravità stabile in un dato luogo. La Corte è consapevole di quanto sia complesso districare l'insieme delle relazioni economico-sociali-affettive di un adulto così come ammette la possibilità di una

---

<sup>41</sup> Ad esempio, al fine di dimostrare che la presenza di un minore in un certo territorio non è temporanea od occasionale (sentenze *A*, cit., punto 38; *Mercredi*, cit., punto 49; *C*, cit., punto 51; *OL*, cit., punto 43; *HR*, cit., punto 41) la Corte ha indirizzato il giudice nazionale a considerare la durata, la regolarità, le condizioni e le ragioni del soggiorno del minore nel territorio di uno Stato membro e del trasferimento della famiglia in tale Stato, nonché la cittadinanza del minore, il luogo e le condizioni della frequenza scolastica, le conoscenze linguistiche e le relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato (sentenza *A*, cit., punto 39). La Corte ha precisato altresì che i fattori di collegamento per individuare la residenza abituale di un minore in età scolare differiscono da quelli di cui si deve tener conto quando si tratti di un minore che abbia terminato gli studi o ancora da quelli che sono pertinenti in relazione ad un neonato (sent. *Mercredi*, cit., punto 53). In particolare, quando si tratta di un bambino in tenera età che dipende quotidianamente dalla cura e dalle azioni dei genitori, la Corte di giustizia ha giudicato essenziale considerare l'ambiente sociale e familiare delle persone di riferimento con le quali il minore vive e da cui è effettivamente accudito (sent. *Mercredi*, cit., punti 53 e 54, nonché *HR*, cit., punti 45 et 46).

<sup>42</sup> Considerando 12 del regolamento (CE) n. 2201/2003.

<sup>43</sup> Secondo il considerando 23 di tale regolamento, spetta all'autorità che si occupa della successione determinare la residenza abituale del defunto, quale criterio generale di collegamento da rilevare al momento della morte, anche alla luce dell'insieme delle circostanze della vita di quest'ultimo negli anni precedenti e al decesso. Dovrà altresì prendere in considerazione tutti gli elementi fattuali pertinenti, in particolare la durata e la regolarità del soggiorno del defunto nello Stato interessato nonché le condizioni e le ragioni dello stesso. L'accertamento della residenza abituale ovviamente diventa più complesso quando la fattispecie presenta un elevato grado di internazionalità, ciò che accresce l'esigenza di soppesare e valutare scrupolosamente tutti i possibili fattori di collegamento. Così *J. RE*, cit., p. 978 ss.

<sup>44</sup> Sent. *IB*, cit., punto 57.

frammentazione geografica di tali aspetti alla luce della fluidità dei rapporti contemporanei e della mobilità degli individui e degli affari.<sup>45</sup> Eppure essa si arresta di fronte a queste considerazioni di carattere generale senza offrire al giudice nazionale (e, prima ancora, ai coniugi) elementi utili a fugare ogni incertezza. Nella sentenza *IB* la Corte di giustizia sembra invero propendere per la valorizzazione degli interessi professionali del soggetto, individuando quindi nella Francia, ossia nello Stato del giudice adito, il luogo ove si concretizzano i due elementi costitutivi della residenza abituale.<sup>46</sup> Ciò costituisce tuttavia il riflesso condizionato dell'applicazione nel caso di specie dei requisiti del *forum actoris* dell'art. 3, par. 1, lett. a), sesto trattino, ove si richiede, come visto, che il coniuge attore sia cittadino dello Stato membro del giudice adito e che nello Stato del foro abbia risieduto per almeno sei mesi prima della presentazione della domanda di scioglimento del matrimonio. Solo in via subordinata vengono presi in considerazione dalla Corte ulteriori fattori di collegamento, quali la circostanza che il Sig. *IB* abbia esercitato, nel corso della settimana, in modo duraturo e stabile, a partire dal 2017, un'attività professionale a tempo indeterminato in Francia e che in tale territorio abbia occupato un appartamento ai fini dell'esercizio di detta attività.<sup>47</sup> Sebbene questi elementi lascino presagire che le condizioni dell'art. 3, par. 1, lett. a), sesto trattino siano soddisfatte, la Corte precisa che:<sup>48</sup> «il incombe toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier si l'ensemble des circonstances de fait propres à l'espèce permettent effectivement de considérer que l'intéressé a transféré sa résidence habituelle sur le territoire de l'État membre dont relève ladite juridiction».<sup>49</sup>

#### **4. L'applicabilità della soluzione *IB* in altri contesti del diritto internazionale privato europeo della famiglia ove è impiegata la nozione di residenza abituale del coniuge**

La sentenza in esame consente di svolgere alcune considerazioni anche rispetto all'applicabilità della soluzione interpretativa fornita dalla Corte di giustizia ad altri ambiti del diritto internazionale privato europeo della famiglia ove la residenza abituale del coniuge funge da titolo di giurisdizione per il riparto della competenza giurisdizionale o da criterio di collegamento ai fini della determinazione della legge applicabile.<sup>50</sup>

Le situazioni che possono venire in rilievo al riguardo sono varie.

---

<sup>45</sup> Sent. *IB*, cit., punto 56: «[...] l'environnement d'un adulte est de nature nécessairement plus variée, composé d'un spectre d'activités sensiblement plus vaste et d'intérêts, notamment professionnels, socioculturels, patrimoniaux ainsi que d'ordre privé et familial, diversifiés. À cet égard, il ne saurait être requis que ces intérêts se concentrent sur le territoire d'un seul État membre, compte tenu, notamment, de l'objectif du règlement no 2201/2003 de faciliter les demandes de dissolution du lien matrimonial, en instaurant des règles de conflit souples et en protégeant les droits du conjoint qui, à la suite de la crise conjugale, a quitté l'État membre de la résidence commune [...]».

<sup>46</sup> Sent. *IB*, cit., punti 60 e 61.

<sup>47</sup> Sent. *IB*, cit., punto 59.

<sup>48</sup> Sent. *IB*, cit., punto 60.

<sup>49</sup> Sent. *IB*, cit., punto 61.

<sup>50</sup> Occorre in proposito rilevare che la logica di funzionamento del conflitto di giurisdizioni non coincide con quella del conflitto di leggi. Se è vero infatti che la pluralità di competenze giurisdizionali è ammessa nel contesto degli strumenti pertinenti (con la garanzia di un coordinamento tra azioni parallele), le norme di conflitto di regola mirano a individuare una sola legge applicabile al rapporto in rilievo attraverso un singolo criterio di collegamento o la previsione di un concorso di criteri.

In primo luogo, nel contesto di una domanda di divorzio e separazione personale, la nozione di residenza abituale del coniuge rileva anche ai fini della determinazione della legge applicabile, in forza degli articoli 5<sup>51</sup> o 8<sup>52</sup> del regolamento (UE) n. 1259/2010 che istituisce una cooperazione rafforzata sulla legge applicabile alla separazione personale e al divorzio (Roma III)<sup>53</sup>. In tale settore il rischio di residenze abituali plurime potrebbe porsi rispetto alla residenza abituale dei coniugi, al momento della conclusione dell'accordo di scelta di legge o al momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale in assenza di scelta, o all'ultima residenza abituale dei coniugi, se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell'accordo o sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale. L'esclusione della pluralità di residenze abituali del coniuge stabilita dalla sentenza *IB* trova giustificazione anche nel regolamento Roma III alla luce della stessa esigenza, evidenziata nel contesto del regolamento Bruxelles II-bis, di preservare la certezza del diritto cui sono preordinate anche le norme europee sulla legge applicabile. Il regolamento (UE) n. 1259/2010 mira infatti in generale a garantire, tramite la previsione di norme di conflitto uniformi applicabili dai giudici degli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata, soluzioni univoche, idonee a favorire a un tempo la certezza del diritto, la prevedibilità e la flessibilità.<sup>54</sup> In particolare, l'obiettivo generale della certezza del diritto implica che la legge applicabile al merito della causa di divorzio o separazione personale sia sempre la stessa, indipendentemente dal giudice dello Stato membro adito. Per tale ragione, i criteri di collegamento previsti dal regolamento n. 1259/2010, in mancanza di scelta di legge, pur essendo vari, sono organizzati «a cascata» e non come alternativi. Come rilevato anche dall'avvocato generale nelle sue conclusioni,<sup>55</sup> lo sdoppiamento o la moltiplicazione della competenza giurisdizionale internazionale nel contesto del regolamento Bruxelles II-bis, in forza di una lettura estensiva della residenza abituale del coniuge, da un lato, impedirebbe la

---

<sup>51</sup> Art. 5, par. 1, del regolamento Roma III, rubricato «Scelta della legge applicabile dalle parti»: «1. I coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti di una delle seguenti leggi: a) la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo; o b) la legge dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell'accordo; o c) la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo; o d) la legge del foro».

<sup>52</sup> Articolo 8 del regolamento Roma III rubricato «Legge applicabile in mancanza di scelta ad opera delle parti»: «In mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza; b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale; o, in mancanza; c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale; o, in mancanza; d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale».

<sup>53</sup> Regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (G.U.U.E. 29 dicembre 2010, L 343, p. 10).

<sup>54</sup> Considerando n. 9 del regolamento (UE) n. 1259/2010: «Il presente regolamento dovrebbe istituire un quadro giuridico chiaro e completo in materia di legge applicabile al divorzio e alla separazione personale negli Stati membri partecipanti e garantire ai cittadini soluzioni adeguate per quanto concerne la certezza del diritto, la prevedibilità e la flessibilità, e impedire le situazioni in cui un coniuge domanda il divorzio prima dell'altro per assicurarsi che il procedimento sia regolato da una legge che ritiene più favorevole alla tutela dei suoi interessi». Si veda altresì il considerando 29: «Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia aumentare la certezza del diritto, la prevedibilità e la flessibilità nei procedimenti matrimoniali internazionali e quindi agevolare la libera circolazione delle persone nell'Unione europea [...]».

<sup>55</sup> Conclusioni avv. generale Campos Sánchez-Bordona, cit., par. 90.

coincidenza tra *forum - ius* ricercata dalle norme di conflitto del regolamento Roma III, potendo comportare l'applicazione della legge di uno Stato di residenza abituale dei coniugi diverso dallo Stato del foro (anch'esso di residenza abituale) scelto per la competenza giurisdizionale. Dall'altro, potrebbe condurre, in assenza di scelta di legge ad opera dei coniugi, all'applicazione della legge di residenza abituale dei coniugi dello stesso Stato membro del giudice adito favorendo così il ricorso immediato alla legge del foro, la quale, invece, nella struttura gerarchica dell'art. 8 del regolamento, costituisce l'ultima legge applicabile in via sussidiaria laddove le precedenti indicate dalla norma non possano operare.

In secondo luogo, una questione attinente al trasferimento della soluzione offerta dalla sentenza *IB* in altri contesti internazionalprivatistici europei può porsi quando dinanzi ai giudici di Stati membri siano proposte dal coniuge o dai coniugi, in via principale o accessoria alla domanda principale vertente sulla separazione o divorzio, domande relative alle obbligazioni alimentari e ai rapporti patrimoniali tra gli stessi.<sup>56</sup> La questione investe non soltanto il riparto di giurisdizione ma anche la determinazione della legge applicabile a ciascuna delle due domande.

Per quanto riguarda la giurisdizione, quando le suddette domande siano poste come accessorie rispetto alla domanda principale, i regolamenti europei pertinenti dispongono, variamente, una concentrazione di competenza nel foro matrimoniale stabilito dall'art. 3 del regolamento Bruxelles II-bis. In questa logica pare opportuno che l'interpretazione della nozione di residenza abituale sia coerente tra gli strumenti coinvolti, considerando che anche le norme rilevanti dei due regolamenti mirano ad assicurare la certezza e la prevedibilità delle soluzioni.<sup>57</sup> In particolare, l'art. 5 del regolamento sui rapporti patrimoniali differenzia i casi di concentrazione del foro rispetto alla domanda attinente al regime patrimoniale tra coniugi in quello competente a conoscere della domanda principale sul divorzio, separazione o annullamento del matrimonio a seconda che il foro matrimoniale sia fondato sui primi tre trattini dell'art. 3, par. 1, lett. a) o sull'art. 3, par. 1, lett. b) o sul quinto e sesto trattino dell'art. 3, par. 1, lett. a) (cd. *forum actoris*). Se nel primo caso la concentrazione del foro è automatica, nel secondo invece è subordinata all'accordo dei coniugi.<sup>58</sup> In materia di obbligazioni alimentari

---

<sup>56</sup> Cfr. sent. *IB*, cit., punti 47 e 48.

<sup>57</sup> Cfr. considerando 15 del regolamento (UE) n. 2016/1103: «Al fine di garantire alle coppie sposate la certezza del diritto quanto ai loro beni e una certa prevedibilità è opportuno riunire in un solo strumento tutte le norme applicabili ai regimi patrimoniali tra coniugi» nonché il considerando 72 dello stesso regolamento «Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia garantire la libera circolazione delle persone nell'Unione, permettere ai coniugi di organizzare i rapporti patrimoniali tra loro e con terzi durante la vita matrimoniale e al momento della liquidazione del regime patrimoniale, aumentare la prevedibilità e la certezza del diritto ...». Si veda altresì il considerando 19 del regolamento (CE) n. 4/2009. Cfr. sempre riguardo al regolamento (CE) n. 4/2009 la sentenza 4 giugno 2020, causa C-41/19, *FX*, EU:C:2020:425, punto 40 dove si precisa che il regolamento (CE) n. 4/2009 oltre a perseguire l'obiettivo prossimità tra il giudice competente e il creditore di alimenti mira altresì a garantire la corretta amministrazione della giustizia, non soltanto dal punto di vista di un'ottimizzazione dell'organizzazione giudiziaria, ma anche in riferimento all'interesse delle parti, senza distinzione tra attore o convenuto, di beneficiare, in particolare, di un accesso facilitato alla giustizia e di una prevedibilità delle regole di competenza. Cfr. anche, in questo senso, Corte giust, 18 dicembre 2014, cause riunite C-400/13 e C-408/13, *Sanders e Huber*, EU:C:2014:2461, punto 29.

<sup>58</sup> La disposizione, infatti, così recita: «1. Fatto salvo il paragrafo 2, se un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro è investita di una domanda di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio ai sensi del regolamento (CE) n. 2201/2003, le autorità giurisdizionali di tale Stato sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi correlate alla domanda in questione. 2. La competenza in materia di regimi patrimoniali tra coniugi ai sensi del paragrafo 1 è condizionata all'accordo dei coniugi se l'autorità



tra coniugi, invece, l'art. 4, par. 1, lett. c) del regolamento (CE) n. 4/2009, dettato in materia di elezione del foro, dispone che: «1. Le parti possono convenire che siano competenti a conoscere delle controversie tra di esse in materia di obbligazioni alimentari la o le autorità giurisdizionali seguenti di uno Stato membro: [...] c) per quanto riguarda le obbligazioni alimentari tra coniugi o ex coniugi: i) l'autorità giurisdizionale competente a conoscere delle loro controversie in materia matrimoniale; o ii) la o le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui essi hanno avuto l'ultima residenza abituale comune per un periodo di almeno un anno».

In relazione alla legge applicabile, per la domanda relativa ai rapporti patrimoniali tra coniugi, l'obiettivo della certezza del diritto ricercato attraverso la formulazione di norme di conflitto armonizzate e soprattutto il principio dell'unità della legge applicabile, teso a contrastare la frammentazione del regime patrimoniale, cui si ispira il regolamento (UE) n. 2016/1103, impongono l'individuazione di un'unica legge applicabile escludendo pertanto anche in questo settore indebite aperture in favore di residenze abituali plurime dei coniugi quando tale criterio è valorizzato nell'ambito degli articoli pertinenti.<sup>59</sup> La *lex causae* del regime patrimoniale dovrebbe quindi essere, da un lato, una legge prevedibile di uno Stato (membro o terzo) con il quale i rapporti patrimoniali presentano collegamenti stretti, dall'altro essa dovrebbe regolare l'intero regime, ossia tutti i beni e i rapporti che ne costituiscono oggetto, indipendentemente dalla loro natura o dal fatto che essi siano situati in un altro Stato membro o in uno Stato terzo (in forza del carattere *erga omnes* delle norme del regolamento).<sup>60</sup> A tal fine, per agevolare ai coniugi la gestione dei beni, il regolamento consente a questi ultimi di scegliere, in prima battuta, la legge applicabile al loro regime patrimoniale, indipendentemente dalla natura o dall'ubicazione dei beni, tra le leggi che presentano uno stretto collegamento con i coniugi in ragione della residenza abituale o della cittadinanza dei medesimi (art. 22). In particolare, l'art. 22, par. 1, lett. a) valorizza come prima opzione la legge dello Stato della «residenza abituale dei coniugi o nubendi, o di uno di essi, al momento della conclusione dell'accordo». In mancanza di scelta della legge applicabile, per conciliare la prevedibilità e l'esigenza di certezza del diritto con le circostanze della vita reale di una coppia, il regolamento offre una serie di criteri di collegamento successivi che permettono di designare la legge applicabile all'insieme dei beni dei coniugi (art. 26). Il primo è rappresentato proprio dalla *prima* residenza abituale comune dei coniugi *dopo la celebrazione del matrimonio*, cui segue la legge della cittadinanza comune dei coniugi al momento del matrimonio.<sup>61</sup> Poiché in tal caso la residenza abituale comune rilevante è cristallizzata in un dato momento temporale, pare irragionevole ipotizzare la sussistenza di più residenze abituali comuni. Una conferma indiretta

---

giurisdizionale investita della domanda di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio: a) è l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dell'attore e questi vi ha risieduto per almeno un anno immediatamente prima della presentazione della domanda, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), quinto trattino, del regolamento (CE) n. 2201/2003, b) è l'autorità giurisdizionale di uno Stato membro di cui l'attore è cittadino e questi vi risiede abitualmente e vi ha risieduto per almeno sei mesi immediatamente prima della presentazione della domanda, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), sesto trattino, del regolamento (CE) n. 2201/2003, [...]».

<sup>59</sup> Cfr. considerando 43 del regolamento (UE) n. 2016/1103. Le norme di conflitto rilevanti sono l'art. 22 in tema di scelta di legge e l'art. 26 dettato in mancanza di scelta di legge.

<sup>60</sup> Cfr. art. 20 del regolamento (UE) n. 2016/1103.

<sup>61</sup> Se nessuno di questi criteri risulta applicabile, ovvero in mancanza di prima residenza abituale comune o in caso di doppia cittadinanza comune dei coniugi al momento della conclusione del matrimonio, si applicherà la legge dello Stato con cui i coniugi presentano assieme i collegamenti più stretti, tenuto conto di tutte le circostanze.

dell'esigenza che le norme di conflitto oggettive sussidiarie individuino soltanto un'unica legge applicabile si rinviene inoltre nella previsione dell'art. 26, par. 2, del regolamento (UE) n. 2016/1103 secondo cui, limitatamente all'ipotesi di assenza di scelta di legge, si dispone che «[S]e i coniugi hanno più di una cittadinanza comune al momento della conclusione del matrimonio, si applicano solo le lettere a) e c) del paragrafo 1». Tale disposizione mira, infatti, a evitare una moltiplicazione delle leggi applicabili sulla base del criterio della cittadinanza.<sup>62</sup> Analoghe considerazioni valgono naturalmente anche per l'ipotesi in cui si tratti di determinare la legge applicabile a un'azione proposta in via autonoma e non accessoria.

Rispetto alla determinazione della legge applicabile alla domanda sulle obbligazioni alimentari, invece, la questione dell'eventuale pluralità di residenze abituali di un coniuge non potrà essere risolta direttamente alla luce del diritto dell'Unione e conseguentemente della soluzione enunciata nella sentenza *IB*, poiché la determinazione della legge applicabile in questo settore segue le regole dettate dal Protocollo dell'Aja sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari del 23 novembre 2007, in forza del rinvio ad esso operato dall'art. 15 del regolamento (CE) n. 4/2009.<sup>63</sup> In via generale, trattandosi di uno strumento convenzionale elaborato dalla Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato, la nozione di residenza abituale da esso impiegata deve essere oggetto di interpretazione autonoma alla luce delle norme convenzionali, prescindendo altresì dai contenuti che essa può assumere nell'ambito degli Stati parti vincolati dal Protocollo.<sup>64</sup> Tale interpretazione dovrà essere effettuata dal giudice nazionale adito tenendo conto del carattere internazionale dello strumento e della necessità di promuoverne l'applicazione uniforme.<sup>65</sup> Anche in questo ambito tuttavia non si rinviene alcuna definizione normativa del criterio in esame: la relazione esplicativa del Protocollo curata dal Prof. Andrea Bonomi evidenzia soltanto che il criterio della residenza abituale implica una certa stabilità.<sup>66</sup> Occorre tuttavia rilevare che la Corte di giustizia ha di

---

<sup>62</sup> Qualora la questione della doppia cittadinanza emerga in relazione alla scelta di legge da operarsi ai sensi dell'art. 22 del regolamento, dovrebbe essere tenuta in considerazione la regola fissata dal considerando 50 del regolamento (UE) n. 2016/1103 secondo cui «Laddove il presente regolamento si riferisca alla cittadinanza quale criterio di collegamento, la questione di come considerare una persona avente cittadinanza plurima è una questione preliminare che esula dall'ambito di applicazione del presente regolamento e dovrebbe essere lasciata alla legislazione nazionale, comprese, se del caso, convenzioni internazionali, nel pieno rispetto dei principi generali dell'Unione. Questa considerazione non dovrebbe avere alcun effetto sulla validità della scelta della legge applicabile, operata in conformità del presente regolamento». Trattandosi di una scelta di legge pare tuttavia ragionevole in questo limitato contesto non restringere l'*optio legis* a una legge nazionale prevalente anche alla luce dei principi espressi dalle sentenze *Garcia Avello* e *Micheletti* (cfr. Corte giust. 2 ottobre 2003, causa C-148/02, *Garcia Avello*, ECLI:EU:C:2003:539 e 7 luglio 1992, causa C-369/90, *Micheletti*, ECLI:EU:C:1992:295). Come è stato suggerito in relazione all'interpretazione dell'art. 5 del regolamento Roma III (G. BIAGIONI, *Art. 5 (Scelta della legge applicabile dalle parti)*, in P. FRANZINA (a cura di), *Reg. UE n. 1259/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2011, p. 1470 ss., spec. 1479-1480), si potrebbe a tale riguardo ipotizzare un'applicazione estensiva del principio *Hadadi* anche a questo settore, in ragione dell'omogeneità delle ragioni sistematiche operanti nei due contesti normativi in rilievo, consentendo così ai coniugi di scegliere tra le diverse leggi nazionali.

<sup>63</sup> Articolo 15 del regolamento (CE) n. 4/2009: «La legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari («protocollo dell'Aja del 2007») negli Stati membri vincolati da tale strumento».

<sup>64</sup> Analoga interpretazione vale naturalmente anche per l'ipotesi in cui si tratti di determinare la legge applicabile in relazione a un'azione autonoma e non accessoria.

<sup>65</sup> Art. 20 del Protocollo Aja del 23 novembre 2007.

<sup>66</sup> «La semplice residenza temporanea non basta per determinare la legge applicabile alle obbligazioni alimentari. Ad esempio, il fatto che il creditore di alimenti viva per qualche mese in un paese diverso da quello in cui è stabilito

recente riconosciuto la propria competenza a interpretare le norme del Protocollo,<sup>67</sup> in forza dell'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato secondo cui un accordo concluso dal Consiglio, conformemente all'articolo 218 TFUE, costituisce, per quanto riguarda l'Unione, un atto adottato da una delle sue istituzioni ai sensi dell'articolo 267, 1° comma, lett. b), TFUE.<sup>68</sup> Come tale deve essere quindi interpretata la decisione 2009/941, adottata ai sensi dell'articolo 300 del Trattato CE, oggi articolo 218 TFUE, con cui il Consiglio dell'Unione Europea ha approvato il Protocollo dell'Aja, il cui testo è allegato alla suddetta decisione. Come è già stato evidenziato,<sup>69</sup> non è quindi inverosimile ritenere che nell'ambito degli ordinamenti degli Stati membri, anche alla luce di futuri interventi chiarificatori della Corte di giustizia, le nozioni di residenza abituale impiegate nell'ambito del regolamento (UE) n. 4/2009 e del Protocollo possano essere progressivamente interpretate con contenuto pressoché coincidente. In verità, per quanto qui di interesse, l'unica ipotesi in cui potrebbe porsi un problema di pluralità di residenze abituali del coniuge concerne la norma di conflitto generale dettata dall'articolo 3 del Protocollo dell'Aja del 2007, ove è stabilito il criterio generale della legge dello Stato di residenza abituale del creditore. Tale questione non si porrebbe invece in relazione alla norma di conflitto speciale dell'art. 5 del Protocollo relativa alle obbligazioni alimentari tra coniugi ed ex coniugi, applicabile in luogo dell'art. 3, qualora una delle parti vi si opponga e la legge di un altro Stato, in particolare quello dell'ultima residenza abituale comune, presenti un collegamento più stretto con il matrimonio.<sup>70</sup> In tale ipotesi, il collegamento in via principale alla residenza abituale del creditore deve cedere il posto, su richiesta di una parte, all'applicazione della legge dell'ultima residenza abituale comune dei coniugi, a condizione che questa legge presenti un collegamento più stretto con il matrimonio.<sup>71</sup>

Infine, qualora le questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi non siano correlate al procedimento pendente dinanzi all'autorità giurisdizionale di uno Stato membro concernente

---

per partecipare a corsi o esercitare un'attività temporanea non dovrebbe, in linea di principio, modificare la sua residenza abituale né la legge applicabile alle obbligazioni alimentari ai sensi dell'articolo 3»: relazione esplicativa del Protocollo curata da Andrea Bonomi (par. 42). La relazione è reperibile al seguente indirizzo: <https://assets.hcch.net/docs/a20ac557-f94d-42da-b625-776e7de69f01.pdf>

<sup>67</sup> Così Corte giust. 7 giugno 2018, causa C-83/17, *KP*, ECLI:EU:C:2018:408, punti 22-25, sull'interpretazione dell'art. 4, par. 2, del Protocollo dell'Aja del 2007; nonché 20 settembre 2018, causa C-214/17, *Mölk*, ECLI:EU:C:2018:744 relativa all'interpretazione dell'art. 4, par. 3, del suddetto Protocollo.

<sup>68</sup> Cfr. Corte giust. 22 ottobre 2009, causa C-301/08, *Bogiatzi*, EU:C:2009:649, punto 23.

<sup>69</sup> F. PESCE, *Le obbligazioni alimentari tra diritto internazionale e diritto dell'Unione europea*, Roma, 2013, p. 234.

<sup>70</sup> Articolo 5: «Per le obbligazioni alimentari tra coniugi, ex coniugi o persone il cui matrimonio sia stato annullato, l'articolo 3 non si applica qualora una delle parti vi si opponga e la legge di un altro Stato, in particolare quello dell'ultima residenza abituale comune, presenti un collegamento più stretto con il matrimonio. In tal caso, si applica la legge dell'altro Stato».

<sup>71</sup> Cfr. la Relazione esplicativa del Protocollo curata da Andrea Bonomi, par. 78: «La previsione di una norma speciale per questa categoria di obbligazioni alimentari si basa sulla constatazione che l'applicazione della legge della residenza abituale del creditore non è sempre appropriata per le obbligazioni tra coniugi ed ex coniugi. Occorre considerare che in alcuni sistemi nazionali gli alimenti ai coniugi sono concessi con molta moderazione e in casi eccezionali (in Europa, questo approccio restrittivo caratterizza soprattutto il diritto dei paesi scandinavi). In questo contesto, un'applicazione indistinta delle norme ispirate al *favor creditoris* è percepita in alcuni Stati come eccessiva. In particolare, la possibilità per uno dei coniugi di influire sull'esistenza e sul contenuto dell'obbligazione alimentare con un cambiamento unilaterale della residenza abituale può portare a un risultato poco equo e contrario alle aspettative legittime del debitore». La relazione è reperibile al seguente indirizzo: <https://assets.hcch.net/docs/a20ac557-f94d-42da-b625-776e7de69f01.pdf>

il divorzio, la separazione personale o l'annullamento del matrimonio e siano poste in via principale, i due strumenti seguono soluzioni diversificate.

Il regolamento (UE) n. 2016/1103 prevede una serie di titoli di giurisdizione successivi ai fini della determinazione della competenza, a partire dalla residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale. Tali titoli sono stabiliti in considerazione della crescente mobilità dei cittadini e al fine di garantire un criterio di collegamento oggettivo tra i coniugi e lo Stato membro nel quale è esercitata la competenza.<sup>72</sup> In particolare, l'art. 6 del regolamento offre alcuni titoli di giurisdizione tra loro alternativi, tre dei quali fondati sulla residenza abituale dei coniugi o del convenuto nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.<sup>73</sup> In materia di obbligazioni alimentari invece, l'art. 3 del regolamento 4/2009 stabilisce che sono competenti a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri: «a) l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il *convenuto risiede abitualmente*; o b) l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il *creditore risiede abitualmente*; c) l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa allo stato delle persone qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti; o d) l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti».<sup>74</sup> In entrambe le ipotesi si dovrebbe propendere, a mio avviso, per un'applicazione omogenea della soluzione *IB* in ragione della prevalenza dell'obiettivo della certezza del diritto sopra esposta.

## 5. La compatibilità della soluzione *IB* con la sentenza *Hadadi*

Dalla sentenza *IB* discende anche un ulteriore ordine di considerazioni attinente alla questione della compatibilità della soluzione raggiunta dalla Corte di giustizia nella sentenza in esame con il principio di diritto enunciato dalla stessa nel caso *Hadadi*.<sup>75</sup> Alla luce dell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia nelle due sentenze, risulta che la norma generale sul riparto della giurisdizione in materia matrimoniale (art. 3 del regolamento (CE) n.

---

<sup>72</sup> Considerando 35 del regolamento (UE) n. 2016/1103.

<sup>73</sup> Art. 6 del regolamento (UE) n. 2016/1103, rubricato «Competenza negli altri casi», dispone: «Se nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro è competente ai sensi degli articoli 4 e 5 o in casi diversi da quelli previsti da tali articoli, sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova la *residenza abituale dei coniugi* nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza, b) nel cui territorio si trova *l'ultima residenza abituale dei coniugi* se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza, c) nel cui territorio si trova la *residenza abituale del convenuto* nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza, d) di cittadinanza comune dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale». Corsivo aggiunto.

<sup>74</sup> Corsivo aggiunto.

<sup>75</sup> Sent. *Hadadi*, cit. Per alcuni commenti alla sentenza si rinvia a: P. LAGARDE, *L'application du règlement Bruxelles II bis en cas de double nationalité*, in *Revue trim. de droit eur.*, 2010 p. 770 ss.; L. IDOT, *Double nationalité des époux et compétence du juge*, in *Europe*, 2009 p. 30 ss.; E. ADOBATI, *I coniugi con la doppia cittadinanza nell'Unione possono domandare lo scioglimento del matrimonio davanti ai tribunali di uno o dell'altro dei due Stati interessati*, in *Dir. com. e degli scambi int.*, 2009, p. 547 ss.; P. MAESTRE CASAS, *Doble nacionalidad y forum patriae en divorcios internacionales (Notas a la STJUE de 16 de julio 2009, Hadadi, As. C-168/08)*, in *Cuadernos de Derecho Transnacional*, 2010, p. 290 ss.

2201/2003) consente, da un lato, ai coniugi di beneficiare di più luoghi ai fini della proposizione della domanda di separazione, divorzio o annullamento nel caso in cui questi ultimi posseggano più cittadinanze comuni, non potendosi stabilire nel contesto del diritto dell'Unione Europea una cittadinanza prevalente tra quelle degli Stati membri coinvolti (art. 3, par. 1, lett. b)).<sup>76</sup> Dall'altro, in forza della sentenza *IB*, il coniuge o i coniugi non possono moltiplicare i fori competenti facendo valere la circostanza di risiedere abitualmente in Stati membri diversi ma sono tenuti a promuovere l'azione dinanzi ai giudici di uno solo dei potenziali Stati membri interessati (art. 3, par. 1, lett. a)).

La Corte di giustizia nella sentenza in esame ha risolto sbrigativamente la questione affermando che la soluzione accolta nella *Hadadi* – secondo cui il criterio di collegamento della cittadinanza comune richiamato dall'art. 3, par. 1, lett. b) non è da intendersi circoscritto alla cittadinanza prevalente nel caso in cui i coniugi vantino più cittadinanze comuni – «est étrangère à l'interprétation de l'article 3, paragraphe 1, sous a), de ce règlement».<sup>77</sup> A dire in sostanza che nella sentenza in esame non si tratta di individuare in alternativa ai due luoghi di possibile rilevanza della residenza abituale del coniuge attore una residenza abituale prevalente o più effettiva, ma più semplicemente occorre stabilire se sussiste un'unica residenza abituale, perché altre non ve ne sono né possono esserci, o due residenze abituali entrambe effettive, sebbene per ragioni diverse.

Sono in verità due gli aspetti che differenziano le due decisioni e che neutralizzano qualsiasi profilo di contraddittorietà tra le due soluzioni raggiunte.<sup>78</sup> Da un lato, la cittadinanza, al contrario della residenza abituale, è un criterio prettamente giuridico la cui concretizzazione è esclusivamente rimessa alle determinazioni legislative dei singoli Stati: pertanto, essa sussiste o non sussiste (o al più sussiste ma è revocata) in base al diritto nazionale applicabile. Ciò rende la cittadinanza «un elemento di collegamento certo e facile da applicare».<sup>79</sup> La residenza abituale è al contrario un elemento di collegamento incerto e complesso da individuare presupponendo, come visto, un complesso accertamento di tutte le circostanze concrete della fattispecie al fine di identificare il centro di gravità degli interessi di un individuo. Dall'altro, nel contesto dell'art. 3, par. 1, lett. b) del regolamento la cittadinanza rileva solo se comune ai coniugi, tutelando così gli interessi di entrambe le parti senza determinare alcun squilibrio processuale tra le stesse. Nel contesto invece dell'art. 3, par. 1, lett. a), la residenza abituale può venire in rilievo anche rispetto a uno solo dei coniugi, in particolare dell'attore come nel caso di specie. Pare quindi opportuno ridurre a un unico luogo il collegamento personale del coniuge interessato con un certo territorio in modo da non avvantaggiare processualmente il soggetto che se ne avvale.

## **6. Sull'impossibilità di individuare la residenza abituale del coniuge attore**

Un ultimo profilo di riflessione concerne una questione non trattata espressamente dalla Corte di giustizia, ossia l'ipotesi in cui non sia possibile individuare la residenza abituale del coniuge attore per eccesso di mobilità del soggetto interessato. La sentenza *IB* sembra escludere

---

<sup>76</sup> Sent. *Hadadi*, cit., punto 58.

<sup>77</sup> Sent. *IB*, cit., punto 49.

<sup>78</sup> Si vedano anche Conclusioni avv. generale Campos Sánchez-Bordona, cit., parr. 92, 93 e 94.

<sup>79</sup> Sent. *Hadadi*, cit., punto 51.



categoricamente, per lo meno nel caso di specie, che una tale evenienza possa verificarsi in relazione a un coniuge anche in situazioni ove sia complesso individuare il centro prevalente degli interessi principali dell'individuo. In effetti sul punto il regolamento (CE) n. 2201/2003 presenta un'apparente discrasia: se infatti ha previsto un rimedio nei casi in cui sia impossibile individuare la residenza abituale di un minore prescrivendo il criterio sussidiario del luogo in cui quest'ultimo si trova (privando così di qualsiasi spazio le competenze nazionali residue),<sup>80</sup> esso al contrario non fornisce indicazioni per la materia matrimoniale allorché la residenza abituale riguarda un adulto.

Per l'avvocato generale questo silenzio non sarebbe casuale: da un lato, escluderebbe la possibilità che vi siano persone la cui residenza abituale non possa essere verificata. Dall'altro, confermerebbe che a un adulto non sono riconosciute due o più residenze abituali in diversi Stati membri, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2201/2003.<sup>81</sup>

L'assenza di rimedi sul punto andrebbe piuttosto letta, a mio parere, nel senso che una tale evenienza, anche laddove dovesse eccezionalmente verificarsi, verrebbe risolta e assorbita all'interno della stessa struttura complessiva delle norme uniformi sulla competenza giurisdizionale dettate in materia matrimoniale. Qualora non fosse possibile individuare, come nel caso di specie, la (singola) residenza abituale del coniuge attore ai sensi del quinto e sesto trattino dell'art. 3, par.1, lett. a), il giudice adito dovrebbe declinare la propria giurisdizione costringendo l'attore a promuovere una nuova azione sulla base degli altri criteri di giurisdizione previsti dall'art. 3: ossia dinanzi ai giudici dello Stato membro di residenza abituale del convenuto o più realisticamente, dinanzi ai giudici dell'ultima residenza abituale comune ai coniugi, se uno di essi vi risiede ancora, o, infine, dinanzi ai giudici del luogo di cittadinanza comune, se presente e relativa a cittadinanze di Stati membri dell'Unione. Ovviamente la questione in rilievo potrebbe porsi non solo quando la residenza abituale serve al coniuge attore per fondare la giurisdizione nel proprio Stato di riferimento in base all'art 3, par. 1, quinto e sesto trattino, come nel caso di specie, ma anche allorquando la residenza abituale funga da criterio di competenza in base agli altri trattini dell'art. 3, par. 1 (residenza abituale comune, ultima residenza abituale comune o residenza abituale del coniuge convenuto). Non è invece condivisibile la soluzione proposta a questo riguardo dall'avvocato generale,<sup>82</sup> secondo cui, in via eccezionale, per evitare il rischio di un diniego di giustizia nel caso in cui sia impossibile individuare la residenza abituale del coniuge «[...] la competenza può, eccezionalmente, essere attribuita ai giudici degli Stati membri in cui si trova la residenza non abituale di un coniuge, qualora dall'applicazione del regolamento n. 2201/2003 e dei fori residuali non derivi la competenza internazionale di nessuno Stato membro».<sup>83</sup> La possibilità proposta di elevare il criterio della residenza semplice a titolo di giurisdizione in materia matrimoniale contrasterebbe con le scelte legislative contenute nel regolamento (CE) n. 2201/2003, confermate nel regolamento (UE) n. 2019/1111 (e in generale in tutti gli strumenti

---

<sup>80</sup> Articolo 13 del regolamento (CE) n. 2201/2003, rubricato «Competenza fondata sulla presenza del minore»: «1. Qualora non sia possibile stabilire la residenza abituale del minore né determinare la competenza ai sensi dell'articolo 12, sono competenti i giudici dello Stato membro in cui si trova il minore. 2. Il paragrafo 1 si applica anche ai minori rifugiati o ai minori sfollati a livello internazionale a causa di disordini nei loro paesi». Si veda analogamente anche l'art. 11 del regolamento (UE) n. 2019/1111.

<sup>81</sup> Conclusioni avv. generale Campos Sánchez-Bordona, cit., par. 96.

<sup>82</sup> Conclusioni avv. generale Campos Sánchez-Bordona, cit., parr. 95-100 e par. 101.

<sup>83</sup> Conclusioni avv. generale Campos Sánchez-Bordona, cit., par. 101.

europei di diritto internazionale privato finora adottati), in cui la residenza semplice, com'è noto, non ha alcun rilievo. Essa verrebbe a delineare una sorta di improprio *forum necessitatis* non previsto dal regolamento, trascurando l'operatività dei fori nazionali esorbitanti prescritta espressamente dall'art. 7 dello strumento. Inoltre, la soluzione di conferire competenza ai giudici di uno qualsiasi degli Stati membri di residenza di un coniuge risulterebbe insensata oltre che infruttuosa giacché finirebbe per riproporre il problema sollevato dal giudice del rinvio nella causa qui esaminata, ossia rendere contestualmente competenti, peraltro in assenza di qualsiasi previsione normativa, i giudici dei luoghi in cui il coniuge attore risulti meramente residente.